

Descrizione Sanzioni Amministrative - Art. 18 L. 689/81 - Termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Applicazione del termine generale di 30 giorni di cui all'art. 2 L. 241/90 - Illegittimità dell'ordinanza emessa oltre tale termine

Massima Mentre è stabilito uno specifico termine per la proposizione del ricorso, ex art. 18 della legge 689/81, non è sancito il termine per decidere da parte della P.A., alla quale comunque è riconosciuto il periodo di un quinquennio per ottenere la ripetizione della somme contravvenzionate. A sanatoria di questa lacuna per salvaguardare i diritti di difesa del "contravvenzionato", e proprio in materia di diritto amministrativo e fase procedurale amministrativa, come nel caso che ha preluso la presente causa in opposizione, il legislatore ha ritenuto sopperire con la legge 241/90, stabilendo il termine di 30 gg. a carico della P.A. per decidere in ordine al ricorso proposto.

Testo REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Giudice di Pace di Senigallia Dr. Piero Pagliari ha pronunciato la seguente  
SENTENZA  
nella causa civile iscritta al n. 112 Reg. Gen. A 2002, posta in decisione all'udienza del 23/04/2004 promossa  
DA  
\*\*\*\*\* , ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in  
Senigallia, P.zza Cefalonia n. 12, nello studio legale Diamantini, rappresentata e difesa dagli Avv. Aldo Diamantini e Avv. Simeone Sardella in virtù di delega a margine dell'atto di ricorso ex art. 22, 22 bis e 23 L. 689/81 avverso ordinanza ingiunzione amministrativa;  
- Attrice ricorrente -  
CONTRO  
CAPITANERIA di PORTO di ANCONA, nel presente giudizio rappresentata dal S.T. di V. Marco Mancini, come da specifica delega conferitagli dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona;  
- Convenuta opposta -  
OGGETTO:Opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa.  
CONCLUSIONI:Come in atti.  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
Con. atto depositato in Cancelleria in data 23/04/02, \*\*\*\*\* proponeva opposizione alla ordinanza n. 177/2002 del 21/03/02 della Capitaneria di Porto di Ancona con la quale le si addebitava l'infrazione all'art. 5, 1.1.3. dell' Ordinanza n. 21/2000 della stessa Capitaneria di Porto, sanzionata dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Esponeva l'attrice che in data 04/07/01, personale militare dell'Ufficio Locale Marittimo di Senigallia aveva elevato nei suoi confronti, in qualità di titolare dello stabilimento balneare "\*\*\*\*\*" verbale di accertamento e contestazione n. 30/01 per mancata presenza del bagnino di salvataggio.

Riferiva che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18 della legge 24/11/81 n. 689 aveva proposto in data 28/09/01 regolare e formale ricorso all'autorità marittima competente ma che questa, rigettando in toto le tesi difensive, aveva respinto il ricorso emettendo ordinanza n. 177/02 in data 21/03/02, notificatagli il 26/03/02.

Contro tale ordinanza, che riteneva infondata in fatto nonché viziata di legittimità per violazione di legge, mentre nel fatto sosteneva che la violazione contestata era inesistente, per le particolari condizioni climatiche che non consentivano la posizionatura dei previsti segnali, preliminarmente eccepiva che il provvedimento sanzionatorio era stato preso a distanza di oltre 6 mesi dagli scritti difensivi, mentre, per il disposto dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 doveva essere emesso entro 30 giorni. Con ordinanza del 24/04/02, con la quale disponeva la provvisoria sospensiva del provvedimento contravvenzionale, il Giudicante per la comparizione delle parti fissava l'udienza del 21/10/02. Si costituiva nei termini l'Amministrazione opposta, la quale in controdeduzione alle tesi avversarie, sosteneva la legittimità temporale del Provvedimento sanzionatorio dovendosi riconoscere all'autorità procedente il termine di 5 anni per ripetere le somme contravvenzionate e nel merito ribadiva la fondatezza dell'infrazione accertata, dimostrando documentalmente la non sussistenza delle lamentate negative condizioni climatiche. La causa procedeva nell'istruttoria fino all'udienza del 23/04/04 ed il Giudicante, ritenendola matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio rientrando quindi in aula per dare lettura del dispositivo di sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è accolta.

Preliminarmente il Giudicante procede all'esame della sollevata eccezione pregiudiziale, relativa al mancato rispetto del termine di trenta giorni da parte della P.A. per decidere sul ricorso prodotto, decorrente, secondo quanto sostenuto da parte attrice, del momento di ricezione dello stesso.

In effetti il Giudicante, in attento esame delle osservazioni espresse da parte attrice, rileva che, mentre è stabilito uno specifico termine per la proposizione del ricorso, ex art. 18 della legge 689/81, non è sancito il termine per decidere da parte della P.A., alla quale comunque è riconosciuto il periodo di un quinquennio per ottenere la ripetizione della somme contravvenzionate.

A sanatoria di questa lacuna, ovviamente per salvaguardare i diritti di difesa del "contravvenzionato", e proprio in materia di diritto amministrativo e fase procedurale amministrativa, come nel caso che ha precluso la presente causa in opposizione, il legislatore ha ritenuto sopperire con la legge 241/90, stabilendo il termine di 30 gg. a carico della P.A. per decidere in ordine al ricorso proposto.

A conforto di tale orientamento, sussistono sentenze di Corti di merito, quali ad esempio quella del 08/06/01 del Tribunale di Padova attinente l'annullamento di una ordinanza ingiunzione in materia venatoria ed ancora quella del 23/02/02 del Tribunale di Verona che ebbe a pronunciarsi in materia di "cave" riconoscendo invalido il provvedimento amministrativo comminato della sanzione emessa dopo decorso ogni ragionevole limite temporale, e comunque oltre il termine di 30 gg. dalla possibilità di decidere e quindi.

implicitamente dal formale ricevimento degli atti difensivi di parte ricorrente. Ma ancor più, c'è il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione la quale con sentenza n. 4042 del 21/03/01 ed ancora n. 4204 del 12/04/99 ha sostanzialmente sancito che, qualora non previsto, "con riguardo allo specifico procedimento", un apposito termine, deve farsi applicazione della normativa della l. 241/90, espressamente qualificata di carattere generale.

Nulla questo invece per quanto attiene il periodo quinquennale riconosciuto a favore della P.A., beninteso specificatamente riferito alla possibilità di esigere le somme contravvenzionali sanzionate così come previsto dalla normativa di cui alla legge 689/81.

L'opposizione va pertanto accolta, con l' annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.

Quanto alle spese di causa, il Giudicante dispone fra tra le parti la relativa compensazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Senigallia, definitivamente pronunciando nella causa civile civile promossa da \*\*\*\*\* avverso la Capitaneria di Porto di Ancona così provvede:

- Annulla l'ingiunzione di cui all'ordinanza n. 177/02 emessa dalla Capitaneria di Porto di Ancona in data 21/03/02;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente.

Così deciso in Senigallia in data 23/04/04 (28/04/04).

Il Giudice di Pace

(Dr. Piero Pagliari)

Depositato in Cancelleria il 30/04/2004.

Data\_Inserimento - 09/06/2004

Ufficio\_giudiziario - Giudice di Pace di Senigallia - Sent. n. 46/2004 dep. 30/04/2004

Descrizione - Sanzioni Amministrative - Art. 18 L. 689/81 - Termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione - Applicazione del termine generale di 30 giorni di cui all'art. 2 L. 241/90 - Illegittimità dell'ordinanza emessa oltre tale termine.

Massima - Mentre è stabilito uno specifico termine per la proposizione del ricorso, ex art. 18 della legge 689/81, non è sancito il termine per decidere da parte della P.A., alla quale comunque è riconosciuto il periodo di un quinquennio per ottenere la ripetizione della somme contravvenzionate.

A sanatoria di questa lacuna per salvaguardare i diritti di difesa del "contravvenzionato", e proprio in materia di diritto amministrativo e fase procedurale amministrativa, come nel caso che ha precluso la presente causa in opposizione, il legislatore ha ritenuto sopperire con la legge 241/90, stabilendo il termine di 30 gg. a carico della P.A. per decidere in ordine al ricorso proposto.